## Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri

(del 10 ottobre 2005)

# IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata l'iniziativa parlamentare 21 giugno 1999 presentata nella forma generica da Tullio Righinetti e cofirmatari per il ripristino di situazioni idrico-ambientali compromesse;
- visto il messaggio 15 marzo 2005 n. 5632 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 20 settembre 2005 n. 5632 R della Commissione della legislazione,

#### decreta:

#### Scopo

**Art. 1** La presente legge disciplina il finanziamento di progetti, studi, interventi e attività il cui fine sia il miglioramento della situazione ecologica di corsi d'acqua e di rive lacustri (rinaturazione).

#### Campo d'applicazione

Art. 2 <sup>1</sup>Sono rinaturazioni e possono beneficiare di un contributo, in particolare:

- a) le misure di costruzione e di gestione straordinaria di corsi d'acqua e rive lacustri, realizzate in modo naturale;
- b) la rivitalizzazione di zone golenali;
- c) la messa a cielo aperto di corsi d'acqua;
- d) le misure volte a favorire o a ripristinare la migrazione della fauna ittica, così come la creazione di luoghi di frega e di rifugio;
- e) il ripristino di interventi di rinaturazione già precedentemente realizzati;
- f) l'acquisizione dei diritti reali in caso di progetti di rivitalizzazione e il versamento di indennità uniche;
- g) i lavori preparatori e gli studi che servono direttamente alla realizzazione di rinaturazioni;
- h) le misure supplementari di valorizzazione ecologica nell'ambito di progetti di sistemazione di corsi d'acqua.

<sup>2</sup>Non sono ritenute rinaturazioni e non possono quindi beneficiare di contributo:

- a) le misure di sistemazione di corsi d'acqua che sono ordinate per motivi di sicurezza contro le piene;
- b) le misure di gestione di corsi d'acqua dettate da motivi di sicurezza;
- c) i costi riconducibili a indennità ricorrenti versate per misure di gestione, di rinuncia allo sfruttamento o altre prestazioni simili;
- d) la gestione di piscicolture;
- e) le misure di compensazione ecologica imposte nel quadro di un'autorizzazione o di una concessione.

<sup>3</sup>Possono inoltre beneficiare di un contributo misure ed interventi sulle acque transfrontaliere o realizzati in altri Cantoni, che portano benefici alle acque ticinesi.

#### **Finanziamento**

**Art. 3** III Cantone assicura un adeguato finanziamento delle opere di rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri mediante crediti quadro quadriennali.

<sup>2</sup>I crediti sono iscritti al conto investimenti del Dipartimento del territorio, compatibilmente alle disponibilità finanziarie e ai limiti di Piano finanziario.

#### Competenze e compiti

Art. 4 1Le decisioni relative al contributo sono di competenza del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Il Gruppo di lavoro per il recupero degli ecosistemi acquatici compromessi, designato dal Consiglio di Stato (in seguito: Gruppo di lavoro) esegue compiti di promozione e di coordinamento delle attività di rivitalizzazione definiti dal Consiglio di Stato.

#### Contributo

a) Domanda e obblighi d'informazione

**Art. 5** ¹Le domande di contributo vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Stato per il tramite del Gruppo di lavoro, entro il 31 dicembre di ogni anno.

<sup>2</sup>Il richiedente deve fornire al Consiglio di Stato tutte le informazioni necessarie, autorizzandolo ad esaminare gli atti pertinenti e ad accedere ai luoghi.

<sup>3</sup>Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.

#### b) Ordine di priorità

**Art. 6** ¹Qualora le domande di contributo ricevute eccedano le disponibilità finanziarie il Consiglio di Stato stabilisce un ordine di priorità per la loro valutazione e decisione.

<sup>2</sup>L'ordine di priorità viene comunicato ai richiedenti.

#### c) Beneficiari

**Art. 7** Possono beneficiare di un contributo tutte le persone giuridiche di diritto pubblico e le persone giuridiche di diritto privato esplicanti compiti di diritto pubblico che realizzino interventi di rivitalizzazione ai sensi della presente legge.

<sup>2</sup>Il Cantone può assumere in proprio studi di base, progetti preliminari e la tenuta a giorno dei rilievi ecomorfologici. Esso può inoltre farsi carico di promuovere l'informazione e di pubblicare materiale inerente al recupero dei corsi d'acqua e delle rive lacustri.

## d) Entità

**Art. 8**<sup>1</sup> Ill contributo è calcolato in modo tale da garantire il finanziamento del progetto, esaurite tutte le consuete fonti di finanziamento (sussidi cantonali, federali, comunali e contributi da sponsor privati, associazioni, consorzi, ...).

<sup>2</sup>Il contributo può essere definito in modo percentuale o forfetario qualora questo sistema di calcolo consenta di raggiungere lo scopo prefissato e di assicurare un'esecuzione razionale e economica del progetto.

3Il contributo è composto da una parte federale e da una parte cantonale.

<sup>4</sup>Di regola, il contributo totale massimo non deve superare l'80% dell'importo sussidiabile. Per gli studi di base e le progettazioni preliminari può invece raggiungere il 100%.

<sup>5</sup>Il committente partecipa al finanziamento con un contributo equo.

<sup>6</sup>Contributi inferiori ai 5000.-- franchi non vengono assegnati.

## f) Decisione

Art. 9 1II contributo viene attribuito mediante decisione del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>La decisione indica la base legale, la natura e l'importo del contributo, l'oggetto e l'ammontare delle spese computate e delle altre fonti di finanziamento considerate.

#### g) Condizioni e oneri

**Art. 10** ¹Il contributo può essere concesso solo nel caso in cui vi siano garanzie che i lavori vengano gestiti e realizzati da studi e imprese specializzate e referenziate.

<sup>2</sup>I progetti devono contenere le necessarie verifiche idrauliche ai fini della sicurezza.

<sup>3</sup>I beneficiari devono fornire un consuntivo sull'utilizzazione dei contributi speciali ricevuti.

## h) Versamento

**Art. 11** Il versamento del contributo è esigibile nel momento in cui i consuntivi di spesa sono approvati dal Consiglio di Stato e dalle istanze preposte al collaudo tecnico e a saldo dei lavori avvenuto da parte della committenza.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può autorizzare il versamento di acconti sino ad un ammontare massimo del 80% dell'importo del contributo concesso.

## i) Prescrizione

**Art. 12** Ill diritto al versamento del contributo si prescrive se i lavori non sono iniziati entro due anni dalla crescita in giudicato della decisione di concessione del contributo.

<sup>2</sup>In particolari circostanze, il Consiglio di Stato può accordare un rinvio.

## Rimedi giuridici

**Art. 13** Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 716.

## Norme sussidiarie

Art. 14 Ove non sia diversamente stabilito dalla presente legge, sono applicabili le norme della Legge sui sussidi cantonali.

## Entrata in vigore

Art. 15 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.<sup>2</sup>

Pubblicata nel BU 2005, 419.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Entrata in vigore: 1° gennaio 2006 - BU 2005, 421.